



CONFINDUSTRIA FOGGIA

Prot. n. 1618/E/2/000

li, 3 SET, 2015

ALLE AZIENDE ASSOCIATE  
LORO SEDI

**Oggetto: Split payment – In Gazzetta Ufficiale l’approvazione definitiva dell’ECOFIN**

Sulla *Gazzetta Ufficiale* dell’UE L 217/7 del 18 agosto 2015 è stata pubblicata la **Decisione del Consiglio dell’Unione europea n.2015/1401 del 14 luglio 2015**, che autorizza l’applicazione, in Italia, del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd “*split payment*”), in base al quale, in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a favore di determinate pubbliche amministrazioni, l’IVA deve essere da queste versata direttamente all’Erario.

Come noto, la Decisione del Consiglio è intervenuta in accoglimento della Proposta della Commissione UE della quale sono stati recepiti i principali contenuti.

In particolare, la Decisione n.2015/1401 stabilisce che:

- l’autorizzazione ha carattere temporaneo, per una durata triennale (1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2017) non rinnovabile.

La limitazione temporale è stata collegata all’introduzione, dal 6 giugno 2014, dell’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni eseguite nei confronti della P.A. esteso, dal 31 marzo 2015, a tutte le Amministrazioni, ivi compresi gli Enti locali.

Considerata la novità di tale strumento, la cui piena operatività verrà raggiunta in un arco di tempo triennale, il Governo italiano ha ritenuto necessaria l’adozione dello “*split payment*”, da affiancare alla fatturazione elettronica, sempre in funzione antievasione.

Una volta implementata la fatturazione elettronica, lo strumento della scissione dei pagamenti dovrà essere eliminato (ossia dal 1° gennaio 2018), in virtù del fatto che la fatturazione elettronica sarà sufficiente a garantire la lotta alle frodi, poiché consentirà di controllare l’ammontare dell’IVA che le P.A. sono tenute a versare ai propri fornitori;

- entro 18 mesi dall’adozione del meccanismo, lo Stato italiano deve presentare alla Commissione UE un rapporto sui tempi di rimborso del credito IVA generato dall’applicazione dello “*split payment*”.



CONFINDUSTRIA FOGGIA

71121 FOGGIA - Via Valentini Vista Franco 1

Telefono 0881/563011 Fax 0881/723091

[www.confindustriafooggia.it](http://www.confindustriafooggia.it) – [protocollo@confindustriafooggia.it](mailto:protocollo@confindustriafooggia.it)

PEC: [confindustriafg@postecert.it](mailto:confindustriafg@postecert.it)

Codice fiscale 80002530717

## DECISIONI

### DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1401 DEL CONSIGLIO

del 14 luglio 2015

**che autorizza l'Italia ad introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 24 novembre 2014 l'Italia ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE in relazione alle modalità di pagamento e di fatturazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- (2) Con lettera del 16 marzo 2015 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Italia. Con lettera del 17 marzo 2015 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la richiesta.
- (3) L'Italia ha rilevato considerevoli fenomeni di evasione fiscale per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni. Su tali cessioni e prestazioni l'IVA è versata dalla pubblica amministrazione al cedente/prestatore, che di norma è tenuto al pagamento dell'IVA all'amministrazione fiscale. L'Italia ha tuttavia constatato che un numero significativo di operatori evade il fisco non versando l'IVA alle autorità fiscali.
- (4) L'Italia ha chiesto la misura di deroga al fine di evitare che l'IVA dovuta sulle cessioni e sulle prestazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione sia versata al cedente/prestatore; l'imposta dovrà invece essere versata su un apposito conto bancario bloccato. La misura di deroga dovrebbe prevenire tali fenomeni evasivi, senza modificare l'importo dell'IVA dovuta. A tal fine, per tali cessioni e prestazioni è necessario derogare all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE. È altresì necessario derogare all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE per prevedere l'apposizione in fattura di una specifica annotazione secondo cui l'IVA deve essere versata su detto conto speciale.
- (5) A seguito della misura, i soggetti passivi che agiscono in qualità di fornitori della pubblica amministrazione potrebbero dover richiedere più frequentemente un rimborso dell'IVA all'amministrazione fiscale. L'Italia ha comunicato di aver adottato le misure legislative e amministrative necessarie per accelerare la procedura di rimborso con riguardo alla garanzia che il diritto a detrazione dei soggetti passivi interessati sia pienamente rispettato. L'Italia dovrebbe pertanto essere tenuta a presentare alla Commissione, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della misura di deroga sul territorio nazionale, una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi, e in particolare sul tempo medio necessario per tali rimborsi. Nel 2014 l'Italia ha introdotto per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Ciò dovrebbe consentire di controllare adeguatamente il settore interessato in futuro, quando sarà stata sviluppata e posta in atto un'adeguata politica di controllo sulla base dei dati disponibili per via elettronica. Una volta che tale sistema sia pienamente attuato, non dovrebbe essere più necessario derogare alla direttiva 2006/112/CE. L'Italia ha pertanto assicurato che non chiederà il rinnovo dell'autorizzazione alla misura di deroga.

<sup>(1)</sup> GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

- (6) La misura di deroga è pertanto proporzionata agli obiettivi perseguiti, in quanto è limitata nel tempo e circoscritta a un settore che pone notevoli problemi di evasione fiscale. Inoltre, la misura di deroga non comporta il rischio che l'evasione fiscale si sposti in altri settori o in altri Stati membri.
- (7) Al fine di assicurare che gli obiettivi perseguiti con la misura siano raggiunti e che la sua applicazione non crei incertezza giuridica in merito al periodo fiscale, è opportuno che la presente decisione sia applicata a decorrere dal 1° gennaio 2015.
- (8) La deroga non inciderà negativamente sull'importo complessivo delle entrate fiscali riscosso allo stadio del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a prevedere che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni debba essere versata dall'acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale.

*Articolo 2*

In deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a imporre che nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni sia apposta una specifica annotazione secondo cui l'IVA deve essere versata su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale.

*Articolo 3*

L'Italia comunica alla Commissione le misure nazionali di cui agli articoli 1 e 2.

Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore sul territorio nazionale delle misure di cui agli articoli 1 e 2, l'Italia trasmette alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi interessati da tali misure e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso.

*Articolo 4*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

*Articolo 5*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2015

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

P. GRAMEGNA

---



CONFINDUSTRIA FOGGIA

Al riguardo, si ricorda che la Commissione, anche in base al suddetto rapporto, monitorerà la tempistica dei rimborsi IVA in Italia.

*Anche a seguito dell'avvenuta autorizzazione UE della misura, l'ANCE continuerà comunque ad evidenziare, anche in sede europea, le gravi criticità legate all'estrema lentezza del sistema italiano di rimborso dei crediti IVA vantati dalle imprese ed amplificati dallo "split payment".*

*Occorre, quindi, un'accelerazione dei rimborsi IVA, tenuto conto che, ad oggi, i tempi di restituzione dell'imposta sono superiori ai dodici mesi, con una perdita di risorse, per il settore delle costruzioni, pari a 1,3 miliardi di euro l'anno.*

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Enrico Barbone)



**CONFINDUSTRIA FOGGIA**

71121 FOGGIA - Via Valentini Vista Franco 1

Telefono 0881/563011 Fax 0881/723091

[www.confindustriafooggia.it](http://www.confindustriafooggia.it) - [protocollo@confindustriafooggia.it](mailto:protocollo@confindustriafooggia.it)

PEC: [confindustriafg@postecert.it](mailto:confindustriafg@postecert.it)

Codice fiscale 80002530717